

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il COMUNE DI LENOLA con sede in Via Municipio, 8 Lenola (LT) codice fiscale 81003310596 nel prosieguo denominato Ente, in persona del Dott. Massimiliano Mastrobattista (C.F. MSTMSM95A19D662I) nato a Fondi (LT) il 19.01.1995, in qualità di Responsabile dell'Area AA.GG., Servizi Demografici e Scolastico-Educativi, con sede in Lenola (LT) alla Via Municipio n. 8

e

il Broker **HOWDEN**, con sede legale a Milano, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899, codice fiscale e partita IVA IT09743130156, in persona del suo Consigliere Delegato, Signor **...**, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza e assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti l'Ente e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo all'Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di revisione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- e. gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze e adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- g. riscossione e trasmissione dei premi assicurativi alle Compagnie Assicuratrici entro i

- termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto;
 - i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker tutte le spese e tutti gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "Clausola Broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i

documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni tree, precisamente, dal
01.01.2025 AL 01.01.2028.

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003e del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Latina.

13. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile.

Lenola,

L'Ente

Il Broker